

L. 30/12/2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli [2, nono comma](#), della [legge 6 agosto 1967, n. 699](#), e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della [legge 29 gennaio 1986, n. 25](#), sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.

L. 30/12/2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

489. Il primo comma dell'articolo [2](#) della [legge 2 agosto 1982, n. 528](#), è sostituito dal seguente:

«Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma» [\(271\)](#).

[\(271\)](#) Vedi, anche, l'art. [11-quinquiesdecies](#), [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto [\(273\)](#).

[\(273\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 9 giugno 2005](#).